

R.D. 4 gennaio 1925, n. 29: Approvazione del regolamento generale per l'attuazione del regio decreto legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno ¹.

(Pubblicato nella G.U. n. 24 del 30 gennaio 1925)

1. E' approvato l'unito regolamento per l'attuazione del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria, visto e firmato, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

2. Sono altresì approvati i moduli A, B, C, annessi al regolamento di cui al precedente articolo, visti e firmati dal Ministro predetto.

TESTO DEL REGOLAMENTO

CAPO I

Attribuzioni delle Camere di commercio e industria

TITOLO I

Servizio di statistica.

Art. 1.

Ogni Camera di commercio e industria per gli scopi di cui all'art. 3, lett. a), del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750 (1), istituisce un ufficio di statistica con le attribuzioni di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Tuttavia più Camere possono riunirsi in consorzio allo scopo di istituire un unico ufficio di statistica, che svolga le inchieste, le rilevazioni e gli studi che costituiscono i compiti statistici affidati alle singole Camere consorziate.

Il consorzio sarà costituito mediante convenzione che dovrà indicare il riparto della spesa e che dovrà essere approvata dal Consiglio di ciascuna Camera consorziata.

(1) L'art. 3, lett. a), R.D.L. 8 maggio 1924, n. 750, così disponeva: "Le Camere di commercio e industria hanno le seguenti attribuzioni, oltre quelle ad esse deferite da leggi e decreti speciali:

a) funzionano da osservatori del movimento delle industrie e del traffico, raccogliendo ed elaborando notizie e dati relativi all'industria e al commercio del proprio distretto; inviano annualmente, non oltre il 30 giugno, al Ministero dell'economia nazionale una relazione sull'andamento della vita economica della rispettiva circoscrizione nell'anno precedente; funzionano nell'ambito della propria competenza come organi corrispondenti della Direzione generale della statistica dalla quale sono normalmente incaricate di eseguire le inchieste relative alle industrie ed ai commerci". Vedi, anche, l'art. 12, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

L'art. 46, n. 1, R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, assegnò le attribuzioni di cui sopra agli Uffici provinciali dell'economia (ora, Uffici provinciali dell'industria e del commercio); tale attribuzione è stata mantenuta ferma dall'art. 3, D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

¹ Il R.D.L. 8 maggio 1924, n. 750, per la cui applicazione fu emanato il presente regolamento, fu abrogato dal R.D. 20 settembre 1934, n. 2011. L'art. 67 di quest'ultimo decreto, infatti, dispose che dovevano intendersi abrogate tutte le disposizioni che regolavano gli enti e gli organi assorbiti dai Consigli provinciali dell'economia a norma dell'art. 35, L. 18 aprile 1926, n. 731, tra i quali erano comprese anche le Camere di commercio.

Il presente regolamento deve ritenersi, invece, seppure solo parzialmente, ancora in vigore, in forza dell'art. 80 dello stesso R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, il quale stabilì che le disposizioni di questo regolamento sarebbero rimaste in vigore, in quanto applicabili, sino all'emanazione delle speciali disposizioni o del regolamento generale previsto dal precedente art. 79 del decreto stesso. Né le disposizioni suddette, né il nuovo regolamento generale sono stati mai emanati.

Art. 2.

Gli uffici di statistica camerali curano la rilevazione dei dati concernenti la vita economica delle rispettive circoscrizioni, o di quelle zone più ampie che risultassero dalla riunione di più Camere in consorzi ai sensi del precedente articolo.

In particolare essi provvedono:

- a) alla rilevazione dei dati occorrenti per la formazione delle mercuriali e dei listini di prezzi di cui al successivo art. 5 (1);
- b) raccolgono gli elementi per la relazione annuale di cui all'art. 3, lettera a), del citato decreto-legge, la quale conterà, secondo un programma organico che sarà nelle sue linee generali indicato dalla Direzione generale della statistica (2), di intesa con la Direzione generale del commercio e della politica economica (2), di una parte che tratterà della vita amministrativa e finanziaria delle rispettive camere (patrimonio, entrate, spese, atti amministrativi, ecc.) e di una parte più specialmente economica (produzione e lavoro, commerci e traffici, consumi, movimento delle ditte, fallimenti, protesti cambiari, ecc.).

Le Camere, quali organi corrispondenti della Direzione generale della statistica, sono chiamate, da questa a collaborare nei lavori del censimento industriale, come pure nello svolgimento di inchieste monografiche riguardanti talune industrie o commerci e in occasione di qualsiasi altra indagine sulla vita economica locale.

Le Camere di commercio riferiscono alla Direzione generale della statistica i risultati delle inchieste e indagini statistiche da esse compiute di propria iniziativa.

(1) Le attribuzioni relative alla formazione delle mercuriali e dei listini dei prezzi, già assegnate alle Camere di commercio e industria dall'art. 3, lett. b), R.D.L. 8 maggio 1924, n. 750, furono trasferite dall'articolo 46 n. 5 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, agli Uffici provinciali dell'economia. L'art. 13 D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 ha ora nuovamente assegnato tali attribuzioni alle Camere di commercio, industria e agricoltura.

(2) In forza della L. 9 luglio 1926, n. 1162, i servizi della Direzione generale della statistica cessarono di fare parte del Ministero dell'economia nazionale e furono attribuiti all'Istituto centrale di statistica, istituito con la legge stessa.

Art. 3.

Per le rilevazioni e indagini ordinate dalla Direzione generale della statistica od eseguite con il preventivo consenso della Direzione stessa si applicano le norme e le sanzioni di cui al regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2673 (1).

(1) Tale decreto regolava i servizi della statistica rientranti nelle attribuzioni della relativa Direzione generale del soppresso Ministero dell'economia. Vedi ora, per le sanzioni, l'art. 18 R.D.L. 27 maggio 1929, n. 1285.

Art. 4.

Allo scopo di rendere sempre possibile la raccolta dei dati e delle notizie per Provincie si fa obbligo alle Camere che estendono la loro giurisdizione a circondari o a territori appartenenti a diverse Provincie, di raccogliere e riassumere i dati di questi circondari o territori, separatamente dagli altri che riguardano intere Provincie.

Art. 5.

Le mercuriali ed i listini dei prezzi che le Camere di commercio e industria debbono formare a norma dell'art. 3, lettera b), del regio decreto-legge, sono compilati secondo le norme indicate nel regolamento interno di ciascuna Camera.

In ogni caso le quotazioni debbono riferirsi a contrattazioni all'ingrosso per le merci di maggiore mercato nella circoscrizione. Nel relativo listino deve essere indicato se le quotazioni stesse sono effettive, cioè risultanti da contrattazioni realmente concluse, oppure se sono nominali, desunte cioè da informazioni.

Per ogni quotazione debbono essere indicate le principali condizioni di consegna e di pagamento, e, possibilmente, le quantità contrattate.

TITOLO II

Usi e consuetudini commerciali.

Art. 6. (1).

(1) Le disposizioni dell'art. 6 devono ritenersi superate da quelle contenute negli artt. da 34 a 40 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

TITOLO III

Borse di commercio.

Art. 7.

La Camera di commercio e industria provvede ai locali ed a quanto altro occorre al funzionamento delle borse di commercio alla propria dipendenza e dei relativi uffici; fornisce anche tutto il personale necessario sia per le riunioni di borsa, sia per il funzionamento degli organi di borsa. Le spese relative alla pubblicazione del listino di borsa sono a carico della Camera. Le entrate delle borse di commercio sono costituite:

- a) dai diritti per la quotazione dei titoli sul listino di borsa;
- b) dai diritti per il rilascio delle tessere d'ingresso ai recinti ed agli spazi riservati;
- c) dai diritti per l'uso dei telefoni, di tavoli, cabine e per ogni altro servizio a disposizione delle borse. Le tariffe dei suindicati diritti sono deliberate dalla Camera di commercio; quelle per i diritti di cui alle lettere a) e b) debbono essere approvate con decreto reale.

La gestione delle borse di commercio può formare oggetto di concessione con facoltà di partecipazione delle Camere interessate.

L'atto di concessione deve essere approvato con decreto reale. Rimangono in ogni caso riservate alle Camere le funzioni di tutela e di vigilanza che sono ad esse demandate dalla legge.

TITOLO IV

Rilascio delle carte di legittimazione ai viaggiatori di commercio. (11)

(11) Le attribuzioni previste da questo titolo furono assegnate dall'art. 46 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, agli Uffici provinciali dell'economia. Le attribuzioni stesse sono state poi trasferite alle Camere di commercio, industria e agricoltura dall'art. 13 D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

Art. 8.

Le domande alle Camere per il rilascio delle carte di legittimazione dei viaggiatori di commercio debbono essere fatte dalle ditte presso le quali i viaggiatori di commercio prestano la loro opera.

TITOLO V

Servizio dei disegni e modelli di fabbrica dei marchi e segni distintivi di fabbrica e dei marchi internazionali (11).

(11) Le attribuzioni previste da questo titolo furono assegnate dall'art. 46 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, agli Uffici provinciali dell'economia. Le attribuzioni stesse sono state poi trasferite alle Camere di commercio, industria e agricoltura dall'art. 13 D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 3, lettera i), del regio decreto-legge, relativamente alle attribuzioni deferite alle Camere di commercio in materia di disegni e modelli di fabbrica, di marchi e segni distintivi di fabbrica e di marchi internazionali, le Camere si uniformeranno alle disposizioni contenute nella legge 30 agosto 1868, n. 4578, e nel relativo regolamento 4 gennaio 1914, n. 54, nella legge 30 agosto 1868, n. 4577, e del relativo regolamento 20 marzo 1913, n. 526, nonché nell'accordo di Washington del 2 giugno 1911 fra l'Italia ed altri Stati circa la registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio, approvato con la legge 6 aprile 1913, n. 285.

TITOLO VI

Rapporti fra le Camere e le altre amministrazioni pubbliche o sottoposte a sorveglianza dello Stato.

Art. 10. (1).

(1) Le disposizioni contenute nell'art. 10 devono ritenersi superate in quanto fanno riferimento a norme già contenute nel R.D. 8 maggio 1924, n. 750 e non riprodotte nel T.U. 20 settembre 1934, n. 2011.

CAPO II Degli organi delle Camere

Artt. 11-21. (1).

(1) Disposizioni non applicabili alle Camere di commercio industria e agricoltura. Circa gli organi di queste, le relative competenze ed elezioni, vedi ora gli artt. 4, 5, 9 e 11 D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.

CAPO III Elezioni

Artt. 22-32. (1).

(1) Vedi nota 1, sub artt. 11-21.

CAPO IV Adunanze

Artt. 33-35. (14).

(1) Vedi nota 1, sub artt. 11-21

CAPO V Uffici e personale

Art. 36.

Dalla pianta organica del personale di ciascuna Camera deve risultare anche la distinzione del personale stesso nelle tre categorie: di concetto, d'ordine e di servizio.

Salva sempre l'approvazione del Ministero ai sensi dell'art. 60 n. 2 del regio decreto-legge (1), le piante organiche non possono essere variate con aumento di spesa se non per accertate esigenze dei servizi camerali.

(1) Vedi ora l'art. 41 bis R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 37.

Gli avvisi di concorso ai posti vacanti negli uffici delle Camere debbono da queste essere comunicati, almeno un mese prima della chiusura del concorso, al Ministero dell'economia nazionale (1).

Uguale comunicazione deve essere fatta di tutte le nomine, promozioni, revoche e cessazioni di servizio del personale delle Camere.

(1) Successivamente, Ministero dell'industria e del commercio (R.D. 27 settembre 1929, n. 1663; R.D. 9 agosto 1943, n. 718; D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.) e ora Ministero delle attività produttive (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Artt. 27 e 28; D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34).

Art. 38.

Gli avvisi di concorso, di cui all'articolo precedente, non devono contenere clausole che diano facoltà alle Camere di procedere alla nomina dei loro impiegati prescindendo dai risultati del concorso stesso.

Art. 39.

Nei casi di assunzione di personale a tempo determinato il periodo di esperimento non può essere inferiore a sei mesi con diritto alla Camera di procedere al licenziamento, prima ancora che detto periodo sia compiuto, senza obbligo di indennità.

Art. 40.

I concorsi per la nomina degli impiegati delle Camere sono giudicati da commissioni, nominate dalle Camere stesse e composte di non meno di tre membri, ed in maggioranza di persone che non rivestano la carica di consiglieri della Camera che bandisce il concorso.

La nomina è fatta su terna proposta dalla commissione giudicatrice del concorso. A questa norma non si può derogare nei regolamenti speciali o nei bandi di concorso se non prescrivendosi nomina debba essere fatta in perfetta conformità della graduatoria formata dalla commissione.

Art. 41

Agli impiegati delle Camere di commercio non può essere accordato alcun assegno personale o compenso di carattere continuativo oltre lo stipendio e gli aumenti periodici, stabiliti nella pianta organica di cui all'art. 45 del regio decreto-legge (1).

Possono però essere assegnati agli impiegati stessi, con l'autorizzazione del Consiglio camerale, compensi straordinari per operosità e particolare rendimento effettivamente dimostrati.

(1) Vedi ora l'art. 41 bis R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 42.

Agli effetti dell'art. 46 del regio decreto-legge (1) in via eccezionale, la Giunta camerale, con giudizio motivato da sottoporre ad approvazione del Consiglio e a ratifica del Ministero, potrà determinare le occupazioni compatibili con l'ufficio di impiegato e salariato della Camera.

(1) L'art. 46 R.D. 8 maggio 1924, n. 750, così disponeva: "Con l'ufficio di impiegato o salariato delle camere è incompatibile qualunque impiego privato, nonché l'esercizio di qualunque professione o commercio o industria, ed ogni altra occupazione, che a giudizio della Giunta camerale non sia ritenuta conciliabile con l'osservanza dei doveri d'ufficio e del decoro dell'amministrazione".

Tale norma non ha corrispondente nel R.D. 20 settembre 1934, n. 2011. Vedi però l'art. 16 D.M. 1° marzo 1958.

Art. 43.

Per il trattamento di quiescenza del personale delle Camere che sarà assunto posteriormente alla pubblicazione del presente regolamento sono ammesse soltanto quelle forme di assicurazione che prevedono anche casi di morte. Il Ministero dell'economia nazionale può consentire che sia derogato da tale norma solo per quegli impiegati o salariati per i quali l'Istituto nazionale delle assicurazioni rifiuti la stipulazione di contratti per le forme di assicurazione suindicate. In questi casi possono essere ammesse altre forme di assicurazione, autorizzate preventivamente dal Ministero dell'economia nazionale (1).

Le polizze di assicurazione per il personale debbono essere vincolate a favore delle rispettive Camere che provvederanno allo svincolo all'atto della cessazione dal servizio dell'impiegato o salariato assicurato.

Qualora un impiegato o salariato, che non sia stato assunto a tempo determinato, continui a prestare servizio presso la Camera, con il consenso della Camera stessa, dopo la scadenza del termine massimo previsto per il collocamento a riposo, ma prima della scadenza della polizza di assicurazione, la Camera è tenuta a provvedere al pagamento della quota di premio a suo carico fino alla cessazione del servizio o alla scadenza del contratto di assicurazione.

Qualora invece la scadenza della polizza di assicurazione avvenga prima del compimento del termine massimo previsto per il collocamento a riposo, a detta scadenza la Camera provvede allo svincolo della polizza a favore dell'impiegato o salariato ed alla stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione.

Per il personale delle Camere che, all'atto dell'assunzione in servizio, abbia già in corso un contratto di assicurazione, la validità del contratto stesso agli effetti dell'obbligo sancito dall'art. 47 del regio decreto-legge (2) è ammessa. In questo caso deve però provvedersi al vincolo a favore della Camera ed alla eventuale necessaria integrazione del trattamento di quiescenza considerato dal contratto stesso in relazione al posto occupato dal personale assunto.

Nessun contratto di assicurazione per il personale delle Camere può essere stipulato prima che sia decorso il periodo di esperimento previsto dal bando di concorso o dal regolamento per il personale.

I beneficiari della polizza di assicurazione non possono essere che l'assicurato ed i suoi legittimi eredi.

Il Consiglio camerale può però consentire, a richiesta dell'impiegato o salariato, ed in caso di particolari situazioni di famiglia che si deroghi da tale norma.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per il personale assicurato presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, salve le particolari disposizioni che regolano dette assicurazioni.

(1) Successivamente, Ministero dell'industria e del commercio (R.D. 27 settembre 1929, n. 1663; R.D. 9 agosto 1943, n. 718; D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.) e ora Ministero delle attività produttive (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Artt. 27 e 28; D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34).

(2) L'art. 47 R.D. 8 maggio 1924, n. 750, così disponeva: "Le Camere provvedono al trattamento di quiescenza degli impiegati e salariati col sistema dell'assicurazione sulla vita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni o presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali". Circa il trattamento di quiescenza per il personale delle Camere vedi ora: gli artt. 41 bis e 75 del T.U. 20 settembre 1934, n. 2011, la L. 7 febbraio 1951, n. 72, il D.M. 1° marzo 1958.

Art. 44.

Il regolamento per il personale di ciascuna Camera deve contenere le norme che regolano i rapporti del personale con la Camera stessa sia per lo stato giuridico, sia per il trattamento economico e di quiescenza, sia per le funzioni ad esso demandate.

Nello stesso regolamento può essere stabilito che le condizioni per l'assunzione di personale a tempo determinato vengano fissate di volta in volta in sede di deliberazione del provvedimento relativo all'assunzione stessa.

I regolamenti del personale e i bandi di concorso stabiliranno anche i limiti di età per l'ammissione ai concorsi. Per i concorrenti ex-combattenti i limiti massimi di età debbono essere elevati di cinque anni. Per i concorrenti che appartengano al personale di ruolo dell'amministrazione dello Stato o delle altre camere di commercio i limiti massimi di età debbono essere elevati di dieci anni.

Debbono altresì applicarsi agli impiegati camerali ex-combattenti le disposizioni di legge relative agli impiegati dello Stato ex-combattenti per l'abbreviazione del periodo di servizio utile agli effetti del trattamento di quiescenza e per l'abbreviazione dei periodi per gli aumenti periodici dello stipendio.

L'applicazione di tali disposizioni deve essere estesa anche al personale ex-combattente in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO VI Patrimonio e tributi

Art. 45.

I beni formanti il patrimonio di ciascuna Camera di commercio e industria sono inventariati in appositi registri.

L'inventario dei beni immobili indica:

- a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e gli estremi catastali;
- b) i titoli di provenienza;
- c) l'estimo o il reddito imponibile, il reddito lordo annuale medio dell'ultimo decennio ed il valore approssimativo;
- d) l'uso speciale cui sono destinati.

I diritti di servitù, le azioni attive e passive, considerati per l'art. 415 del codice civile (1) come beni immobili, sono annotati dopo le suddette indicazioni, o separatamente quando non riguardino immobili appartenenti alla Camera.

L'inventario dei beni mobili contiene:

- a) la designazione dei locali, in cui i beni si trovano;
- b) la loro numerazione secondo la natura e lo stato di conservazione;
- c) il valore loro attribuito.

I diritti e le azioni che per l'art. 418 del codice civile (21) sono considerati come beni mobili, sono descritti a parte nello stesso registro.

Tutti gli aumenti e le diminuzioni, che avvengono nella consistenza e nel valore dei beni, sono registrati nell'inventario e specificatamente annotati nell'allegato a corredo della situazione patrimoniale a fine di esercizio.

Gli oggetti mobili, a qualunque categoria appartengano, devono essere dati in consegna, con speciale verbale, al segretario o ad altro impiegato che ne sarà responsabile.

I fabbricati ed il mobilio devono essere assicurati contro i danni dell'incendio.

(1) Cfr. ora l'art. 813 c.c. 1942.

Art. 46.

Le Camere di commercio non possono acquistare beni immobili che non siano necessari agli scopi indicati dal regio decreto-legge.

Tali acquisti sono autorizzati con decreto reale promosso dal Ministero dell'economia nazionale (1) ai termini della legge 5 giugno 1850, n. 1037 (2).

I titoli di proprietà della Camera devono essere ad essa intestati e depositati presso l'istituto di credito o l'esattore incaricato del servizio di cassa, a termini dell'art. 57 del predetto regio decreto-legge (3).

(1) Successivamente, Ministero dell'industria e del commercio (R.D. 27 settembre 1929, n. 1663; R.D. 9 agosto 1943, n. 718; D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.) e ora Ministero delle attività produttive (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Artt. 27 e 28; D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34).

(2) Recante la disciplina degli acquisti dei corpi morali. Vedi anche l'art. 61, secondo comma, R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

(3) Vedi ora l'art. 59, secondo comma, R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 47.

Le rendite patrimoniali devono essere destinate a sgravio delle imposte e delle tasse e solo in casi eccezionali, con l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale (1), possono essere destinate a servizi determinati di natura commerciale o industriale, che non rivestano carattere di speculazione.

(1) Successivamente, Ministero dell'industria e del commercio (R.D. 27 settembre 1929, n. 1663; R.D. 9 agosto 1943, n. 718; D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.) e ora Ministero delle attività produttive (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Artt. 27 e 28; D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34).

Art. 48.

Salve le esclusioni dall'applicazione dell'imposta sui commercianti temporanei o girovaghi che potranno essere stabilite nei regolamenti deliberati dalle Camere e approvati dal Ministero, sono in ogni caso esenti:

a) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

b) gli esercizi dove si effettuano le vendite a scopo esclusivo di beneficenza.

Ciascuna Camera potrà stabilire, in sede di determinazione delle tariffe, che la corresponsione dell'imposta sia fatta sotto forma di abbonamento annuo.

Art. 49.

Agli effetti del primo comma dell'art. 52 del regio decreto-legge (1), nel decreto che istituisce l'imposta camerale, i redditi minimi esenti da tributo sono determinati distintamente per:

a) i redditi iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile o accertati direttamente dai Comuni o dalle Camere a norma dell'art. 5 del regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2538 e dal citato art. 52, settimo comma (2);

b) i redditi colpiti con la tassa di patente di cui all'art. 8 del citato regio decreto numero 2538 (3).

Nel decreto ministeriale di cui al secondo comma del citato art. 52 (4), la misura dell'imposta è indicata con una aliquota proporzionale, prendendo per base lire 100 di

reddito netto per i redditi di cui alla lettera a) e con una o più aliquote fisse per i redditi di cui alla lettera b); queste ultime non debbono superare l'ammontare dell'imposta dovuta per i redditi minimi tassabili compresi nella lettera a).

(1) Vedi ora l'art. 54, primo comma, R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

(2) Vedi ora gli artt. 54, ultimo comma, e 55, secondo comma, R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

(3) Vedi ora gli artt. da 165 a 168 T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale.

(4) Vedi ora l'art. 54, secondo comma, R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 50.

Per l'applicazione dell'imposta camerale di cui all'art. 52 del regio decreto-legge (1), gli Uffici distrettuali delle imposte sono tenuti a rilasciare, su richiesta ed a spese delle Camere interessate, per ciascuno dei comuni compresi in ogni circoscrizione, l'estratto dei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per i redditi iscritti in categoria B con esclusione di quelli delle aziende agrarie contemplate dal regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16 (2) e nel gruppo XXVI della categoria C (esclusi i viaggiatori di commercio e gli interpreti), superiori al reddito minimo esente di cui alla lettera a) del precedente articolo.

Parimenti i comuni sono tenuti a rilasciare alle Camere gli estratti dei ruoli da essi compilati per l'applicazione dell'imposta sui redditi delle industrie, commerci, arti e professioni. Tali estratti debbono comprendere soltanto i redditi accertati direttamente dai Comuni a norma dell'art. 5 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2538 (3), in misura superiore al reddito minimo esente di cui alla lettera a) del precedente articolo.

I Comuni sono inoltre tenuti a rilasciare alle Camere gli estratti dei ruoli da essi compilati per l'applicazione della tassa di patente. In detti estratti debbono essere compresi tutti i redditi superiori al reddito minimo esente di cui alla lettera b) del precedente articolo.

Tanto gli Uffici distrettuali delle imposte quanto i Comuni debbono provvedere al rilascio degli estratti dei ruoli entro un mese dalla data della richiesta della Camera.

(1) Vedi ora gli artt. 52, lett. c), e 54 R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

(2) Abrogato dall'art. 288 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette.

(3) Vedi ora gli artt. 54, ultimo comma, e 55, secondo comma, R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 51.

Le Camere provvedono alla formazione dei ruoli della imposta entro i termini indicati, per ciascuna di esse, nel rispettivo regolamento, comprendendo nei ruoli stessi:

1° i redditi iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile superiori al minimo esente di cui alla lettera a) del precedente art. 49; a questi redditi deve essere applicata l'aliquota d'imposta camerale relativa all'anno al quale i ruoli dell'imposta di ricchezza mobile si riferiscono;

2° i redditi accertati direttamente dai Comuni a norma dell'art. 5 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538, superiori al minimo esente di cui alla lettera a) dello stesso art. 49; la tassazione di questi redditi deve essere fatta come per i redditi di cui al n. 1;

3° i redditi colpiti con la tassa di patente di cui all'art. 8 del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2538 (1), superiori al minimo esente di cui alla lettera b) dell'art. 49 che non siano compresi fra quelli di cui al n. 1; la tassazione di questi redditi deve essere fatta in base alle aliquote fisse di cui al medesimo articolo 49 relative all'anno al quale i redditi stessi si riferiscono.

Quando le Camere provvedono direttamente, a norma del terz'ultimo comma dell'art. 52 del regio decreto-legge (2), alla valutazione dei redditi delle aziende esenti dall'imposta di ricchezza mobile, per tali redditi deve essere formata la matricola dell'imposta camerale la quale dovrà pubblicarsi per non meno di dieci giorni nell'albo della Camera.

Le nuove iscrizioni nella matricola e le variazioni in più dei redditi in confronto all'anno precedente sono notificate entro lo stesso termine agli interessati per mezzo del messo comunale.

Decorso il termine per i ricorsi contro le risultanze della matricola, la Giunta camerale compila in base alla matricola il ruolo speciale dei redditi accertati direttamente dalla Camera comprendendovi le partite non contestate o definite.

Contro le risultanze di detto ruolo è ammesso il ricorso al Consiglio camerale soltanto per la iscrizione di partite contestate e non definite, per omissione della prescritta notificazione o per errore materiale.

Nei ruoli dell'imposta camerale deve essere indicato per ogni articolo iscritto il riferimento al corrispondente articolo dei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, dell'imposta sulle industrie o della tassa di patente.

Entro quindici giorni dalla data di approvazione dei ruoli, la Camera li trasmette al Prefetto che, dopo avere accertato che i ruoli stessi sono stati regolarmente approvati, che sono state applicate le aliquote dell'imposta stabilite nel decreto ministeriale di cui al secondo comma dell'art. 52 del regio decreto-legge (3) e che sono stati esentati dall'imposta i redditi minimi esenti a norma del primo comma di detto articolo, li rende esecutivi e li restituisce, entro quindici giorni dal ricevimento, alla Camera di commercio, la quale li invia ai sindaci dei Comuni per la prescritta pubblicazione. Questa deve essere fatta mediante il deposito dei ruoli nell'ufficio comunale e l'affissione nell'albo pretorio di un avviso del Sindaco annunciante il deposito medesimo.

Scaduto il termine della pubblicazione, i ruoli, con il referto dell'avvenuta pubblicazione, sono restituiti dai Comuni alla Camera di commercio la quale, direttamente o con il tramite dei sindaci, li trasmette per la riscossione agli esattori (4).

(1) Vedi ora gli artt. da 165 a 168 T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale.

(2) Vedi ora l'art. 55, secondo comma, R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

(3) Vedi ora l'art. 54, secondo comma, R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

(4) Circa la pubblicazione dei ruoli ed i ricorsi contro le risultanze dei medesimi vedi ora l'art. 56 R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 52.

Gli sgravi ed i rimborsi dell'imposta camerale sono deliberati dalla Giunta della camera (1).

(1) Vedi anche l'art. 57 R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

CAPO VII Amministrazione

SEZIONE I

Bilancio di previsione, entrate, spese, pagamenti, residui.

Art. 53.

Le Camere compilano il bilancio preventivo, il conto consuntivo, la situazione patrimoniale, quella

del fondo pensioni o di previdenza eventualmente esistente, quella relativa al trattamento di quiescenza e la situazione dei proventi delle pene pecuniarie di cui all'art. 70, ultimo comma, del regio decreto-legge (1), secondo i moduli allegati al presente regolamento.

(1) I due ultimi commi dell'art. 70 R.D. 8 maggio 1924, n. 750 stabilivano che il provento delle pene pecuniarie previste dallo stesso decreto era devoluto alla formazione di un fondo per sussidi a favore del personale in servizio o

in quiescenza di ciascuna Camera e che le norme per l'amministrazione del fondo sarebbero state stabilite nel regolamento. Su tale fondo vedi ora l'art. 43 R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 54.

Il Consiglio camerale, non oltre la prima metà d'ottobre delibera sul bilancio di previsione per l'esercizio seguente (1).

Almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio nella quale il bilancio di previsione dovrà discutersi, deve essere inviato al domicilio di ciascun consigliere copia del progetto del bilancio e della relativa relazione predisposti dalla giunta camerale.

Insieme al bilancio di previsione le Camere deliberano quelle aliquote di imposta camerale da applicarsi per l'esercizio seguente.

Tali aliquote non possono superare il limite massimo di cui al primo comma dell'art. 52 del regio decreto-legge (2) e debbono essere commisurate al fabbisogno risultante dalla differenza fra l'ammontare previsto delle spese e l'ammontare previsto delle entrate, esclusa l'imposta camerale.

(1) Vedi l'art. 58, secondo comma, R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

(2) Vedi ora l'art. 54, secondo comma, R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 55.

L'avanzo di gestione risultante dall'ultimo conto consuntivo approvato dalla Camera deve essere destinato anzitutto alla estinzione di passività patrimoniali.

In mancanza di passività patrimoniali esso può essere destinato a scopi di natura straordinaria e transitoria.

Qualora non vi siano passività patrimoniali o scopi di natura straordinaria e transitoria, l'avanzo di gestione può essere destinato a far fronte alle spese ordinarie della Camera.

A queste regole non si può derogare che in casi assolutamente eccezionali con l'autorizzazione del Ministero dell'economia nazionale (1).

In tutti i casi l'avanzo deve essere iscritto nella parte entrata del bilancio di previsione.

Il disavanzo di gestione deve essere iscritto nella parte spesa dello stesso bilancio.

(1) Successivamente, Ministero dell'industria e del commercio (R.D. 27 settembre 1929, n. 1663; R.D. 9 agosto 1943, n. 718; D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.) e ora Ministero delle attività produttive (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Artt. 27 e 28; D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34).

Art. 56.

Tutte le entrate debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna detrazione per spese di riscossione o di altra natura.

Parimenti le spese debbono figurare in bilancio per intero e senza essere diminuite di qualsiasi entrata.

Art. 57.

Al bilancio che la Camera invia al Ministero per l'approvazione debbono essere allegati gli elenchi nominativi del personale della Camera in servizio e pensionato con l'indicazione degli assegni da ciascuno goduti, distinti secondo la specie (stipendio, aumenti periodici, ecc.), delle date di nomina e dell'ultima promozione.

Art. 58.

Gli stanziamenti di bilancio per le aziende speciali debbono essere fatti in capitoli distinti per ogni azienda.

Tali stanziamenti debbono essere sviluppati con speciali allegati al bilancio.

Art. 59.

Per ottenere l'approvazione del Ministero, ai sensi del primo comma dell'art. 60 del regio decreto-legge (1), la Camera deve dimostrare la necessità della spesa e la disponibilità dei mezzi finanziari per provvedervi, ordinari o straordinari.

La Camera, con deliberazione motivata della Giunta camerale, può trasportare fondi da un articolo ad altro dello stesso capitolo.

Agli effetti dei tre ultimi commi dell'art. 60 del regio decreto-legge (2), alle deliberazioni camerali soggette all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale deve essere allegato, a cura della Camera di commercio, un modulo di ricevuta che dal Ministero stesso sarà restituito alla Camera con la indicazione del numero e della data di protocollo di arrivo.

(1) Vedi ora l'art. 61 R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

(2) Vedi ora l'art. 61, quarto comma, R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 60.

Qualora nel corso dell'esercizio si accertino entrate maggiori di quelle previste in bilancio, la Camera può deliberare le corrispondenti variazioni nei relativi capitoli dell'entrata e destinare le maggiori entrate ad estinzione di eventuali passività patrimoniali ed in mancanza di esse a spese di natura straordinaria e transitoria dello stesso esercizio accrescendo gli stanenti dei capitoli della spesa.

Tali deliberazioni sono di competenza della Giunta camerale e sono soggette all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale (1).

(1) Successivamente, Ministero dell'industria e del commercio (R.D. 27 settembre 1929, n. 1663; R.D. 9 agosto 1943, n. 718; D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.) e ora Ministero delle attività produttive (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Artt. 27 e 28; D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34).

Art. 61.

Per provvedere a spese non contemplate in bilancio o alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio medesimo è iscritta in un unico capitolo, un'adeguata somma con la denominazione: "Fondo di riserva".

I prelevamenti da tale fondo saranno fatti con deliberazione del Consiglio camerale da approvarsi dal Ministero.

Quando trattisi di improrogabile urgenza la Giunta camerale può effettuare sotto la diretta sua responsabilità prelevamenti, salvo a chiederne immediatamente ratifica al Ministero dell'economia nazionale (1).

(1) Successivamente, Ministero dell'industria e del commercio (R.D. 27 settembre 1929, n. 1663; R.D. 9 agosto 1943, n. 718; D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.) e ora Ministero delle attività produttive (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Artt. 27 e 28; D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34).

Art. 62.

Le spese vengono ordinate dal presidente o dà chi ne fa le veci, in conformità del bilancio e delle deliberazioni della Camera.

Art. 63.

Il pagamento di qualsiasi spesa dev'essere fatto in base a regolari mandati, firmati dal presidente, o da chi ne fa le veci e dal segretario, e staccati da bollettari a madre e figlia debitamente numerati. Salve le eccezioni indicate nel successivo articolo 66 i pagamenti sono eseguiti esclusivamente dall'istituto di credito o dall'esattore incaricati del servizio di cassa.

Art. 64.

I mandati, muniti di un numero progressivo per esercizio, devono indicare: la data di emissione; il capitolo e l'articolo del bilancio su cui vengono emessi; il cognome, il nome e la qualità del creditore o dei creditori, o di chi per loro fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza; la somma stanziata in bilancio; quella dei pagamenti precedentemente disposti; l'ammontare in lettere ed in cifre della somma da pagarsi; la somma che rimane disponibile; la causale del pagamento; la deliberazione o gli altri documenti in base a cui sono stati emessi.

I mandati tratti in conto dei residui devono contenere l'indicazione: "residui".

Presso l'ufficio di segreteria sono conservati tutti i documenti giustificativi dei mandati.

Il cassiere sotto la sua personale responsabilità non darà corso ad un mandato se vi manchi alcuna delle indicazioni volute dal primo comma del presente articolo, ovvero non risulti da esso che vi sia disponibilità di fondi nel relativo capitolo.

Art. 65.

I mandati emessi durante l'esercizio e non pagati a tutto il 31 dicembre verranno annullati, per essere rinnovati, in conto residui, nell'esercizio nuovo. Di tale annullamento sarà fatta annotazione pure sulle madri dei mandati medesimi.

Art. 66.

Possono essere pagate dal segretario o da altro impiegato designato dal segretario e sotto la sua personale responsabilità, le piccole spese di cancelleria, posta, telegrafo, vetture e simili.

La Giunta camerale delibera la somma massima che a tale scopo deve essere anticipata con appositi mandati al segretario.

Il segretario deve rendere conto delle somme in tal guisa erogate:

- a) ogni mese alla Giunta camerale;
- b) ogni anno al Consiglio camerale il quale glie ne deve fare discarico con apposita deliberazione da unirsi al conto consuntivo.

Alla fine dell'esercizio il residuo del fondo ricevuto in anticipo deve essere versato al cassiere.

Art. 67.

Per la eliminazione totale o parziale dei residui, si provvede con deliberazione motivata della Camera, da emettersi in occasione dell'approvazione del conto consuntivo e da allegare al medesimo.

Art. 68.

La riscossione di qualsiasi entrata non può essere fatta se non in base ad ordinativi d'incasso, staccati da bollettari a madre e figlia, numerati e firmati dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

Art. 69.

Le entrate accertate e non riscosse al 31 dicembre come pure le spese impegnate e non pagate a detto giorno sono passate alla contabilità speciale dei residui.

Il conto dei residui deve essere tenuto sempre distinto da quello della competenza, per modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata alla competenza o viceversa.

I residui passivi non pagati in un quinquennio si intendono perenti agli effetti amministrativi.

SEZIONE II
Conto consuntivo.

Art. 70.

Appena chiuse le operazioni dell'esercizio, e non più tardi del 31 gennaio, il cassiere deve rendere alla Camera il proprio conto, debitamente firmato e corredato dei documenti giustificativi. Il conto viene sottoposto all'approvazione del Consiglio camerale.

Art. 71.

Il Consiglio camerale delibera non oltre il 15 aprile sul conto consuntivo dell'esercizio chiuso col 31 dicembre precedente, udita la relazione di due revisori scelti dalla Camera nel suo seno e nominati secondo il regolamento interno (1).

Al conto consuntivo che la Camera invia al Ministero dell'economia nazionale (2) per l'approvazione debbono essere allegati tutti i documenti a giustificazione delle partite iscritte in entrate e in uscita.

La Camera deve inoltre fornire al Ministero qualunque altro documento che le fosse richiesto per la necessità del controllo.

(1) Vedi l'art. 58, terzo comma, R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

(2) Successivamente, Ministero dell'industria e del commercio (R.D. 27 settembre 1929, n. 1663; R.D. 9 agosto 1943, n. 718; D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.) e ora Ministero delle attività produttive (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Artt. 27 e 28; D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34).

SEZIONE III
Servizio di cassa.

Art. 72.

Per il servizio di cassa di cui all'art. 57 del regio decreto-legge (1) la Camera deve comunicare all'istituto o all'esattore incaricati del servizio di cassa le firme delle persone autorizzate a firmare per la Camera stessa.

(1) Vedi ora l'art. 59 R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 73.

Il servizio di riscossione delle imposte camerali è affidato agli esattori comunali.

Gli esattori rispondono del non riscosso per riscosso e versano alle scadenze fissate le somme da essi dovute al ricevitore provinciale, il quale le versa all'istituto o all'esattore incaricati del servizio di cassa della Camera.

Art. 74.

Per la riscossione delle imposte camerali l'esattore è tenuto a prestare una cauzione eguale all'importo di una delle rate in cui, giusta il regolamento speciale di ciascuna Camera di commercio, è diviso il totale carico annuale delle imposte medesime. Rispetto alla costituzione, valutazione ed approvazione di tale garanzia, valgono le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti che disciplinano la riscossione delle imposte dirette.

Art. 75.

I diritti sugli atti della Camera debbono essere versati al cassiere alla fine di ogni mese, ed anche prima, se raggiungono l'importo determinato nel regolamento interno di ogni Camera.

Art. 76.

Il cassiere e gli agenti di riscossione devono, per ogni somma riscossa, rilasciare quietanze staccate da un bollettario a madre e figlia, con un numero continuativo per ogni esercizio e per ogni azienda. Per i diritti sugli atti della Camera è ammessa la riscossione a mezzo di marche speciali che sono date in consegna al segretario della Camera o ad altro impiegato appositamente incaricato e responsabile.

Art. 77.

Mensilmente e a qualunque richiesta della Camera, il cassiere è tenuto a comunicare un estratto aggiornato dei pagamenti e delle riscossioni con l'indicazione dei relativi mandati ed ordinativi d'incasso.

Art. 78.

Ad ogni cambiamento di presidente della Camera deve essere richiesta al cassiere la situazione delle riscossioni e dei pagamenti che, riconosciuta conforme alle scritture della Camera, sarà firmata dal presidente cessante e dal presidente che entra in carica.

SEZIONE IV
Registri di contabilità.

Art. 79.

L'ufficio camerale deve avere e tenere al corrente:

- a) il registro dei contratti;
- b) il registro dei diritti sugli atti della Camera;
- c) il registro delle piccole spese;
- d) il libro giornale delle entrate o delle spese;
- e) il libro mastro in rapporto ai capitoli del bilancio;
- f) il libro dell'inventario;
- g) il registro di cassa in relazione ai mandati d'incasso e di pagamento emessi;
- h) il registro dei ruoli e dei titoli di riscossione, e le note di qualsiasi altra entrata;

i) il bollettario dei mandati e quello degli ordinativi d'incasso;
l) tutti gli altri registri necessari per la regolare contabilità.
Ogni bollettario in uso deve essere firmato nell'ultima pagina dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario. La Camera deve fornire all'istituto di credito o all'esattore incaricati del servizio di cassa i necessari bollettari.

CAPO VIII

Denuncia e registro delle ditte (1)

Art. 80.

Il registro delle ditte di cui all'art. 66 del regio decreto-legge (2) è costituito dalla raccolta delle denunce di cui agli articoli seguenti.

(1) Le attribuzioni relative alla ricezione e alla registrazione delle denunce di costituzione, modificazione e cessazione delle ditte, alla tenuta dei relativi registri e al rilascio dei certificati, furono assegnate dall'art. 46 R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, agli Uffici provinciali dell'economia (ora, Uffici provinciali dell'industria e del commercio). L'art. 13 D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620 ha ora trasferito le dette attribuzioni alle Camere di commercio, industria e agricoltura.

(2) Vedi ora l'art. 50, R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 81.

Le denunce prescritte dall'art. 64 del regio decreto-legge (1), debbono essere fatte per iscritto, in carta libera, alla Camera di commercio e industria della circoscrizione nella quale la ditta ha uno o più esercizi commerciali o industriali, ancorché il domicilio del titolare della ditta o la sede della società si trovino altrove.

In caso di più esercizi industriali e commerciali, la denuncia deve essere fatta a tutte le Camere nelle cui circoscrizioni si trovano gli esercizi stessi.

In caso di più esercizi commerciali o industriali esistenti in uno stesso comune od in più comuni della stessa circoscrizione deve essere presentata separata denuncia per ciascun esercizio.

Le denunce debbono essere stese sopra i moduli forniti gratuitamente dalle stesse Camere di commercio o direttamente o col tramite degli uffici comunali.

Esse riguardano:

1° l'inizio dell'attività di un esercizio;

2° le modificazioni nello stato di fatto o di diritto dell'esercizio stesso;

3° la cessazione dell'esercizio.

Prima di procedere alle registrazioni delle denunce ricevute la Camera può compiere le indagini e le constatazioni che riterrà opportune per accertare la veridicità delle indicazioni contenute nelle denunce stesse.

(1) Vedi ora gli artt. 47 e 48 R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 82.

La denuncia dell'inizio dell'attività di un esercizio deve comprendere le seguenti indicazioni:

1. Per le ditte individuali:

a) ditta sotto cui si esercita il commercio o l'industria;

b) data d'inizio dell'attività dell'esercizio nella circoscrizione;

c) ditta alla quale la ditta denunciante è eventualmente successa nell'esercizio nella circoscrizione;

d) sede della ditta, se trovasi in località diversa da quella dell'esercizio;

- e) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, nazionalità e domicilio del proprietario della ditta;
- f) cognome, nome, paternità e domicilio di chi ha la firma della ditta per l'esercizio nella circoscrizione (in caso di delegazione di firma) ed eventuali restrizioni nell'uso della firma;
- g) qualità del traffico (ramo o rami di commercio, precisando se all'ingrosso o al minuto) oppure ramo d'industria;
- h) principali prodotti commerciati o fabbricati nella circoscrizione;
- i) località dove si esercita il commercio o l'industria nella circoscrizione (comune, via e numero);
- l) altri esercizi esistenti nella circoscrizione camerale o fuori di questa;
- m) firma originale del proprietario della ditta nel caso che questa abbia la sua sede nella circoscrizione, e delle persone delegate alla firma per l'esercizio nella circoscrizione;
- n) data della domanda e firma del denunciante.

Le denunce dei mediatori, sensali e intromettitori debbono altresì indicare distintamente i generi più specialmente trattati e contenere gli estremi delle licenze di cui all'art. 72 della legge di Pubblica

Sicurezza.

Le denunce dei rappresentanti di commercio debbono contenere anche l'indicazione delle ditte rappresentate e per ciascuna di queste deve essere allegata la dichiarazione di rappresentanza della ditta con l'indicazione delle eventuali facoltà accordate per l'assunzione dei contratti e per l'incasso delle fatture.

2. Per le società legali:

- a) denominazione della società;
- b) specie della società;
- c) estremi dell'atto costitutivo;
- d) data d'inizio dell'esercizio sociale;
- e) data d'inizio dell'attività dell'esercizio nella circoscrizione;
- f) ditta alla quale la società denunciante è eventualmente successa nell'esercizio;
- g) sede e durata della società;
- h) oggetto della società;
- i) località dove si esercita il commercio o l'industria nella circoscrizione (comune, via e numero);
- l) capitale sociale sottoscritto e versato;
- m) quote dei singoli soci (quando si tratti di società per azioni);
- n) numero e valore nominale delle azioni;
- o) altri esercizi esistenti nella circoscrizione camerale o fuori di questa;
- p) principali prodotti commerciati o fabbricati nella circoscrizione;
- q) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, nazionalità e domicilio:
 - 1° dei soci in nome collettivo;
 - 2° dei soci accomandatari e dei gerenti della società in accomandita;
 - 3° del presidente, consigliere delegato, e del direttore delle società anonime;
- r) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, nazionalità e domicilio delle persone autorizzate a firmare per l'esercizio nella circoscrizione e per la società nel caso che questa abbia la sua sede nella circoscrizione;
- s) eventuali restrizioni nell'uso della firma sociale;
- t) firme originali delle persone delegate alla firma;
- u) data della denuncia e firma del denunciante.

Le copie degli atti relativi alla costituzione della società, che debbono essere presentate alle Camere di commercio a norma del quarto comma dell'art. 64 del regio decreto-legge (1), sono compilate su carta libera, ma debbono essere autenticate da un regio notaio o dal pubblico ufficiale autorizzato a rilasciare le copie stesse.

3. Per le società di fatto:

- a) indicazioni di cui alle lettere a), d), e), f), g), h), i), m), o), p), di cui al precedente n. 2;
- b) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, nazionalità e domicilio delle persone autorizzate a firmare per l'esercizio della circoscrizione e per la società nel caso che questa abbia la sua sede nella circoscrizione;
- d) eventuali restrizioni nell'uso della firma sociale;
- e) firme originali delle persone delegate alla firma;
- f) data della denuncia e firma del denunciante.

4. Per gli enti morali e le ditte estere.

Gli enti morali autorizzati ad esercitare atti di commercio e le ditte costituite all'estero ed operanti nel Regno, anche con forme giuridiche non corrispondenti a quelle considerate nella legislazione italiana, hanno l'obbligo di produrre alle Camere di commercio, nella cui giurisdizione esistono loro sedi, succursali, agenzie o filiali in genere, denunce analoghe a quelle di cui al presente articolo.

(1) Vedi ora l'art. 48, terzo comma, R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 83.

Le denunce di esercizi industriali debbono inoltre contenere i dati riguardanti:

- a) il numero medio di operai impiegati;
- b) la specie e la quantità della forza motrice impiegata.

Le ditte che hanno rappresentanti sono tenute a denunciare alla Camera presso la quale sono iscritte le generalità dei rappresentanti stessi con le rispettive sedi e zone di attività.

Art. 84.

Nel caso che una ditta regolarmente iscritta nel registro delle ditte di una Camera inizi, nella circoscrizione della stessa Camera, un altro esercizio, nella denuncia dell'inizio dell'attività del nuovo esercizio deve essere fatto riferimento alla prima denuncia presentata alla Camera medesima e debbono essere comprese soltanto le indicazioni particolari al nuovo esercizio.

Nel caso di inizio contemporaneo di più esercizi appartenenti ad una stessa ditta nella medesima circoscrizione camerale, è sufficiente la presentazione di una denuncia completa per l'esercizio principale e di denunce complementari per gli altri esercizi con le indicazioni particolari relative a ciascuno degli esercizi stessi.

Art. 85.

Le denunce di modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle ditte debbono comprendere le modificazioni intervenute in una o più parti della denuncia di cui al precedente art. 82 e debbono contenere il riferimento alla denuncia stessa.

Per le società debbono essere unite alle denunce di modificazioni le copie, in carta libera, autenticate da un regio notaio o dal pubblico ufficiale autorizzato a rilasciarle,

degli atti relativi alle modificazioni stesse e per i quali è prescritta la pubblicazione a norma di legge.

Qualora le modificazioni siano comuni a più esercizi della stessa ditta, la denuncia di modificazione può essere unica, ma deve contenere il riferimento alle denunce già presentate a norma del citato art. 82.

Art. 86.

Le denunce di cessazione di esercizio debbono contenere, oltre la data della denuncia e la firma del denunciante, il riferimento alla denuncia già presentata a norma del precedente art. 82, la data in cui la cessazione ebbe luogo, le causali della cessazione con la dichiarazione del Sindaco del Comune o di due commercianti o industriali del ramo, attestante la verità della cessazione, ed inoltre l'indicazione della ditta che eventualmente si sostituisce nell'esercizio.

In caso di nomina di liquidatore è fatto obbligo di corredare la denuncia relativa con copia dell'atto di nomina indicante le facoltà conferite al liquidatore, a termini dell'art. 203 del codice di commercio (1).

Al termine della liquidazione è fatto obbligo al liquidatore di denunciare alla Camera di commercio la chiusura delle operazioni di liquidazione e di presentare regolare denuncia di cessazione.

Per le denunce di cessazione di esercizio e di nomina di liquidatore, nel caso di più esercizi in una stessa circoscrizione camerale, valgono le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

(1) Vedi ora gli artt. 2278 e 2452 c.c. 1942.

Art. 87.

E' considerato commercio temporaneo il commercio esercitato temporaneamente per le vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, stralcio, liquidazione, di pubblici incanti, tanto all'aperto, quanto in luoghi chiusi, alberghi, circoli, stabilimenti balneari e termali, esercizi ed altri locali in genere sia pubblici che privati; è considerato commercio girovago od ambulante quello esercitato a mezzo di banchi fissi o mobili, di veicoli a mano od a trazione animale o meccanica.

L'esercente di un commercio temporaneo o girovago deve presentare la denuncia, di inizio e di cessazione dell'esercizio, alla Camera di commercio e industria nella cui circoscrizione l'inizio o la cessazione si verificano ed alla Camera in cui è compreso il Comune di suo domicilio, o, se ha il proprio domicilio all'estero, il Comune nel quale inizia il proprio esercizio nel Regno.

Quando l'esercente di un commercio temporaneo o girovago intenda trasferire il proprio esercizio da una circoscrizione camerale ad un'altra egli deve denunciare il trasferimento a mezzo di lettera raccomandata alla Camera di commercio e industria nella circoscrizione della quale l'esercizio deve essere trasferito.

In detta denuncia deve essere indicato il domicilio dell'esercente, i Comuni della circoscrizione nei quali intende trasferire successivamente l'esercizio, le merci commerciate ed il normale mezzo di trasporto delle merci stesse.

La Camera di commercio provvede, in base alla denuncia ricevuta, all'immediato rilascio del certificato di esercizio di cui all'ultimo comma dell'art. 64 del regio decreto-legge (1).

Quando l'esercente di un commercio temporaneo o girovago limita la sua attività ad uno o più comuni compresi nella circoscrizione camerale alla quale appartiene il Comune nel quale egli ha il suo domicilio, l'esercente stesso è tenuto a presentare una sola

denuncia all'inizio del suo esercizio nella circoscrizione: detta denuncia deve essere compilata secondo le norme contenute nel precedente art. 82 ed indicare inoltre i Comuni nei quali viene normalmente esercitato il commercio ed il mezzo normale di trasporto delle merci. Anche in questo caso le Camere provvedono al rilascio del certificato di esercizio.

Sono esenti da qualsiasi obbligo di denuncia alle Camere di commercio i commercianti temporanei e girovaghi esenti da imposta a norma del precedente art. 48.

Le norme stabilite nel presente regolamento per il commercio temporaneo e girovago valgono anche per le industrie che normalmente si trasferiscono da Comune a Comune per l'esercizio temporaneo in ciascuna località.

(1) Vedi ora l'art. 47, terzo comma, R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 88.

Le firme apposte nelle denunce di cui ai precedenti articoli debbono essere autenticate dal sindaco del Comune o da un notaio.

Tale autenticazione può essere fatta anche dal segretario della Camera o dall'impiegato addetto al servizio della denuncia delle ditte, previo accertamento della identità personale dei firmatari.

Sono esenti dall'autenticazione le firme apposte nelle denunce di cui al terzo comma del precedente articolo.

Quando il denunciante non possa, per qualsiasi ragione, sottoscrivere la denuncia, il segretario della Camera, l'impiegato addetto al servizio della denuncia delle ditte od il segretario comunale possono raccogliere le dichiarazioni verbali nel modulo di denuncia.

Art. 89.

Le denunce che non contengano tutti i dati prescritti debbono essere completate dal denunciante a richiesta della Camera di commercio e industria entro il termine di quindici giorni dalla richiesta stessa.

Qualora il denunciante non vi ottemperi, la denuncia incompleta è considerata come non presentata anche quando la Camera provveda alla compilazione della denuncia d'ufficio a norma dell'art. 67 del regio decreto-legge (1).

Gli elementi necessari alla compilazione d'ufficio delle denunce saranno forniti a richiesta della Camera dagli uffici pubblici.

In base ai ruoli, agli elenchi ed alle notizie fornite dagli uffici predetti, oppure qualora pervenga alla Camera notizia della costituzione di una nuova ditta o di un mutamento avvenuto nello stato di fatto o di diritto di una ditta già esistente, il presidente della Camera, trascorsi inutilmente i termini per la denuncia stabiliti dall'art. 64 del regio decreto-legge (2), ordina la compilazione d'ufficio della denuncia e provvede nei riguardi dei contravventori a norma dell'art. 70 del regio decreto-legge (3).

(1) Vedi ora l'art. 47, ultimo comma, R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

(2) Vedi ora l'art. 48 R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

(3) Vedi ora l'art. 51 R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 90.

In caso di denuncia per la quale vi siano sospetti di falso, la Camera sospende l'iscrizione nel registro delle ditte e il presidente della Camera deferisce i colpevoli all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 70 del regio decreto-legge (55).

Art. 91.

Nel registro delle ditte, le ditte iscritte sono contraddistinte con un numero d'ordine progressivo corrispondente all'ordine di presentazione delle denunce di iscrizione. Le denunce di modificazione e di cessazione debbono essere contraddistinte con lo stesso numero d'ordine delle corrispondenti denunce d'iscrizione e con altro numero di ordine progressivo per ogni successiva denuncia riguardante lo stesso esercizio.

Art. 92.

Oltre al registro delle ditte ogni Camera tiene uno schedario alfabetico a schede mobili delle ragioni di commercio iscritte nel registro delle ditte e di tutte le persone indicate nelle denunce, con l'indicazione, per ciascuna persona, del cognome, nome, paternità e domicilio, della ragione commerciale e sede della ditta o delle ditte alle quali appartiene e del titolo di appartenenza alle ditte stesse. Ogni Camera tiene altresì uno schedario alfabetico nel quale le ditte sono classificate per rami d'industria e di commercio esercitato.

Art. 93.

Agli effetti dell'art. 13 del regio decreto-legge (1), le Camere di commercio tengono un registro delle firme delle persone autorizzate a firmare per le ditte iscritte nel registro delle ditte, la cui firma non risulti dalle denunce relative a ciascuna ditta.

(1) Vedi ora l'art. 49 R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 94.

Contro la irregolare tenuta dei registri suddetti gli interessati possono ricorrere al Ministero dell'economia nazionale (1) che provvederà, a spese della Camera, al riordinamento dei registri, salve le responsabilità personali.

(1) Successivamente, Ministero dell'industria e del commercio (R.D. 27 settembre 1929, n. 1663; R.D. 9 agosto 1943, n. 718; D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.) e ora Ministero delle attività produttive (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Artt. 27 e 28; D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34).

Art. 95.

Chiunque voglia esaminare il registro delle ditte deve farne richiesta, anche verbale, al segretario della Camera, indicando la ditta o la persona alla quale l'esame deve riferirsi.

Art. 96.

All'atto della presentazione di una denuncia d'iscrizione la Camera rilascia una ricevuta provvisoria e, solo dopo aver constatato la regolarità della denuncia stessa, provvede al rilascio della ricevuta definitiva, portante il numero d'ordine d'iscrizione da indicarsi nei contratti, negli atti, nelle lettere, nelle pubblicazioni e negli annunci a norma dell'art. 69 del regio decreto-legge (1).

L'indicazione di tale numero d'ordine è obbligatoria nella corrispondenza postale, negli atti e negli stampati di ciascuna ditta, quando in tali atti, stampati e corrispondenza figurino la ragione commerciale della ditta stessa. E' fatta eccezione a tale obbligo per i documenti interni, le insegne, gli avvisi di pubblicità esposti o distribuiti al pubblico, o inseriti in pubblicazioni periodiche, le etichette e le impressioni sui prodotti o sugli imballaggi.

L'indicazione del numero d'ordine deve essere apposta, anche con timbro, vicino all'indicazione della ragione commerciale con la formula "Camera di commercio e industria di n." o con la formula abbreviata "C. C. I., n.".

(1) L'art. 69 R.D. 8 maggio 1924, n. 750 così disponeva: "In ogni contratto scritto stipulato nell'interesse di una ditta e in ogni atto, lettera, pubblicazione od annuncio che ad essa si riferisca, devono essere chiaramente indicati, la Camera di commercio presso la quale la ditta stessa è iscritta ed il numero dell'iscrizione.

Nel regolamento per l'applicazione del presente decreto sarà fissata la data dell'entrata in vigore di tale norma, le modalità di applicazione e le eventuali deroghe per i casi in cui l'indicazione suddetta potesse essere eccessivamente onerosa. Ogni contravvenzione alle disposizioni di cui al presente articolo è punita con una ammenda non eccedente le lire 500". Tale norma non è stata riprodotta col R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 97.

Per l'applicazione delle penalità di cui al primo e al sesto comma dell'art. 70 del regio decreto-legge (1) si intende ritardata la denuncia presentata spontaneamente da una ditta dopo il termine prescritto, ed omessa la denuncia la cui mancanza è stata rilevata dalla Camera di commercio e industria e da questa contestata alla ditta inadempiente.

Quando la ditta inadempiente abbia l'esercizio in comune diverso da quello ove la Camera ha la sua sede, il versamento dell'oblazione può essere fatto anche per il tramite dei Comuni.

(1) Vedi ora l'art. 51 R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 98.

Qualora, in base alle disposizioni vigenti presso le Camere, sia stabilito che il provento delle oblazioni per i ritardi e le omissioni delle denunce delle ditte debba essere devoluto ai fondi pensioni, alle casse di previdenza per il personale camerale o comunque a favore del personale stesso, tale destinazione sarà mantenuta per la quota che si riferisce al personale, al quale, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le suindicate disposizioni sono applicabili e che non opti per la conversione dell'attuale sistema di quiescenza.

La misura di tale quota sarà determinata, anno per anno, in base al rapporto fra l'ammontare degli assegni, utili agli effetti della quiescenza, percepiti dal personale di cui al precedente comma e l'ammontare degli assegni, utili agli effetti della quiescenza, percepiti dal personale che non beneficia della quota stessa.

La differenza sarà in massima destinata ad aumentare i premi per le assicurazioni del personale in servizio che non beneficia della quota suddetta e, in casi di speciali situazioni di famiglia riconosciute dal Consiglio camerale, potrà essere in parte erogata per sussidi a favore del personale in quiescenza (1).

(1) Vedi l'art. 43 R.D. 20 settembre 1934, n. 2011.

Art. 99.

Il fondo di cui al precedente articolo è amministrato dalla Giunta camerale che ne rende conto al Consiglio insieme con il conto consuntivo.

Per l'amministrazione dello stesso fondo è tenuta una contabilità separata da quella della Camera.

Le somme disponibili ed i titoli nei quali il fondo è investito debbono essere depositati presso il cassiere della Camera.

Il rendiconto annuale della gestione del fondo sussidi deliberato dal Consiglio camerale, è trasmesso con tutti i documenti, per l'approvazione, al Ministero dell'economia nazionale (1).

(1) Successivamente, Ministero dell'industria e del commercio (R.D. 27 settembre 1929, n. 1663; R.D. 9 agosto 1943, n. 718; D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377.) e ora Ministero delle attività produttive (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, Artt. 27 e 28; D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34).

CAPO IX **Disposizioni transitorie**

Artt. 100-110.(1).

(1) Recano disposizioni transitorie ormai prive di interesse.

(Si omettono i moduli allegati).